



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

26/2013

FEBBRAIO/12/2013 (*)

26 Febbraio 2013

***ARTIGIANI E COMMERCianti,
DIRAMATI GLI IMPORTI DA
VERSARE A TITOLO DI CONTRIBUTI
PER L'ANNO 2013.***

***L'INPS, CON LA CIRCOLARE N. 24
DEL 08 FEBBRAIO U.S., RIEPILOGA LE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
APPLICABILI AI LAVORATORI
AUTONOMI ED I RELATIVI IMPORTI
MINIMI DOVUTI PER L'ANNO IN
CORSO.***

L'Inps, con la **circolare n° 24 dell'8 febbraio 2013**, ha reso note le **aliquote contributive e gli importi minimi da versare per l'anno 2013 relativamente agli artigiani e commercianti**.

In primis, il documento di prassi ricorda che la Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto un innalzamento annuale della contribuzione, dovuta dai lavoratori autonomi, pari a 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento della soglia del 24%.

Pertanto, in ottemperanza a tale disposizione, **le percentuali contributive applicabili alle categorie lavorative di specie per l'anno 2013 sono le seguenti:**

- **Artigiani: 21,75%;**
- **Commercianti: 21,84%.**

Il differenziale di 0,09% a carico degli esercenti attività commerciale mira a finanziare il **fondo indennizzo per la cessazione dell'attività** la cui operatività è stata **prorogata a tutto il 31 dicembre 2014**.

La **contribuzione minima dovuta per l'anno 2013** è pari a:

- **Artigiani: € 3.347,59#** (di cui € 7,44 a titolo di contributo maternità);
- **Commercianti: € 3.361,41#** (di cui € 7,44 a titolo di contributo maternità).

Nel caso in cui il periodo di attività dovesse essere inferiore all'anno **i valori mensili da applicare sono pari ad € 278,97 per gli artigiani ed a € 280,12 per i commercianti**.

L'INPS ricorda inoltre che anche per l'anno 2013 trova applicazione la misura prevista dall'art. 59 comma 15 della L. 449/97 che consente il versamento della contribuzione nella misura del 50% per i soggetti con **più di 65 anni di età** e **titolari di trattamento pensionistico**. A tal fine è necessario presentare apposita istanza all'Istituto.

La circolare n° 24/2013 non manca di indicare gli importi dei redditi di riferimento utili al calcolo degli importi dovuti.

Viene infatti determinato il **minimale reddituale di riferimento** per il calcolo della contribuzione che è pari ad **€15.357,00#**.

Sulle somme eccedenti tale minimale dovrà essere corrisposto l'ulteriore **contributo percentuale** determinato applicando la prestabilita aliquota contributiva (21,75% artigiani, 21,84% commercianti) al reddito oltre soglia minima. Inoltre, per i redditi superiori ad € 45.530,00 è dovuto anche il **contributo aggiuntivo dell'1%** - ex art. 3-ter L. 438/1992.

L'obbligo contributivo sussiste nel limite del **massimale reddituale** di **€ 75.883,00** per i soggetti **aventi** già appositamente anzianità contributiva alla data del **1 gennaio 1996** ed **€ 99.034,00** per i soggetti **privi** di tale requisito assicurativo.

L'Istituto di previdenza coglie l'occasione per ricordare che, come previsto dalla legge n° 438/1992, la contribuzione degli esercenti attività commerciali e artigianali è calcolata sulla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e non soltanto su quelli derivanti dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale.**

Come già avuto modo di chiarire in precedenza dallo stesso Ente (*cf.* circolare n° 12/2004) i soggetti esercenti l'attività di **affittacamere** ed i **produttori di assicurazioni di terzo e quarto** gruppo godono di una **particolare modalità di calcolo** della contribuzione che non deve tenere conto del minimale annuo di contribuzione.

L'INPS, con la circolare *de qua*, ricorda che **le scadenze per il versamento della contribuzione restano invariate e pertanto fissate al:**

- **16 maggio;**
- **20 agosto;**
- **18 novembre;**

- **17 febbraio;**
- **entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi per la contribuzione eccedente il minimale.**

Infine, l'Istituto di previdenza evidenzia che, attesa la piena operatività del cassetto previdenziale artigiani e commercianti per gli intermediari abilitati, e la possibilità di accesso del singolo contribuente con il PIN personale, **non saranno più inviate le comunicazioni contenenti i dati utili alla determinazione del versamento (c.d. codeline)** in quanto sarà possibile visualizzare e stampare gli stessi dalle apposite sezioni telematiche presenti sul sito www.inps.it.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA